



Città di Monopoli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31 marzo 2009)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 31/07/2014

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1 - Oggetto del regolamento	3
ART. 2 – Categoria delle località	3
ART. 3 – Criteri per la redazione del Piano generale degli impianti affissionistici	3
ART. 4 – Agevolazioni	3
ART. 5 – Spostamento degli impianti affissionistici.....	4
ART. 6 - Entrata in vigore	4

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93 e dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e disciplina l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di diritto sulle pubbliche affissioni e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ART. 2 – Categoria delle località

1. Agli effetti della applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in una categoria normale e in una categoria speciale come disciplinato dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

ART. 3 – Criteri per la redazione del Piano generale degli impianti affissionistici

1. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita come segue:
 - a) 17,60 % per le affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica in quanto funzione prioritaria del servizio delle pubbliche affissioni;
 - b) 66,24 % per le affissioni di natura commerciale svolte dal servizio delle pubbliche affissioni in quanto funzione secondaria e accessoria;
 - c) 16,16 % per le affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate su spazi pubblici da privati comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio.
2. L'attribuzione ai privati degli impianti destinati alle affissioni dirette avviene previa divisione degli stessi in lotti omogenei e successivo esperimento di formale gare ad evidenza pubblica.
3. Il piano disciplina le modalità e i tempi di installazione degli impianti affissionistici e le relative prescrizioni tecniche, nel rispetto del decoro urbano, delle esigenze di carattere economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale e delle previsioni e prescrizioni urbanistiche. Disciplina altresì l'ubicazione degli impianti affissionistici e la loro manutenzione.
4. Il piano comprende gli elaborati grafici delle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale, le norme tecniche di attuazione, la relazione descrittiva e la relazione tecnica.

ART. 4 – Agevolazioni

1. Le riduzioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93 non si applicano nel caso in cui i manifesti contengano anche l'indicazione di soggetti svolgenti attività commerciali.
2. Non è assoggettato al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni il servizio effettuato in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune, a condizione che sussistano contestualmente i seguenti requisiti:
 - la manifestazione non abbia finalità di lucro;
 - i manifesti non contengano l'indicazione di persone, ditte, enti o società, salvo il caso in cui

questi ultimi abbiano sovvenzionato l'evento, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto organizzatore corredata da relativa documentazione fiscale;

- i manifesti non contengano l'indicazione della persona, ditta, ente o società che ha organizzato la manifestazione, salvo il caso in cui si riscontri in modo inequivocabile la finalità assistenziale o di beneficenza della medesima.

3. Le affissioni di cui al comma precedente non sono assoggettate al pagamento del diritto fino a concorrenza di 1/3 della superficie complessiva destinata alle affissioni istituzionali e di un numero di giorni pari a dieci.¹

ART. 5 – Spostamento degli impianti affissionistici

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti affissionistici qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui riduzioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

ART. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2009.

¹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 luglio 2014.